

Consiglio, superando le pur fondate ragioni che si oppongono alla tesi di considerare l'Istituto azienda dello Stato, ritenga di doversi avvalere del citato art. 3 della Legge, sarebbe opportuno che di tale determinazione venisse informato il Ministero delle Finanze allo scopo anche di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge stessa per la mancata denuncia ai fini della nuova imposta.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Legale, sottopone quanto sopra all'esame del Comitato fermamente.

Il Comitato ritiene che si debba far luogo alla denuncia entro i termini stabiliti, con la riserva e con la premessa nella denuncia medesima che l'Istituto considera, a' termini delle disposizioni vigenti, di non essere assoggettabile all'imposta di cui trattasi. In tal senso autorizza la Direzione generale a provvedere.

La trascrizione del presente verbale n. 63 dell'11 ottobre 1954, ore 18, prosegue nel Volume dei Verbali n. 18.